

Handwritten mark



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale Detenuti e Trattamento
Ufficio II Trattamento e Lavoro penitenziario



m_dg.GDAP.18/03/2021.0105279.U

Roma,

*AI PROVVEDITORI REGIONALI
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA*

ALLE DIREZIONI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

E.p.c.

*ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLE RISORSE
UFFICIO I SERVIZIO INFORMATICO PENITENZIARIO*

*AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI
SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA
NAZIONALE DI ISTRUZIONE - UFFICIO VI
(DGOSV.segreteria@istruzione.it)*

OGGETTO: Esami di stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2020/2021.

Si trasmettono in allegato le Ordinanze del Ministero dell'Istruzione n°52 e n°53 del 3 marzo u.s., contenenti disposizioni circa le modalità di effettuazione degli esami di Stato conclusivi del *primo* e del *secondo ciclo di istruzione* per l'anno scolastico 2020/2021.

Con riferimento all'Ordinanza n°52 relativa alle modalità di espletamento dell'esame di Stato relativo al *primo ciclo di istruzione*, si segnala che tale disposizione trova applicazione anche nella *sessione straordinaria* prevista dall'art.3, comma 2 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n°122 del 25/09/2020, sessione che verrà svolta nel mese corrente.

La *sessione straordinaria* riguarda solo gli *esami conclusivi del primo ciclo di istruzione* per gli studenti che hanno *completato il primo periodo didattico del primo livello* entro *febbraio* e prevede il solo colloquio senza elaborato.

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti articoli della citata Ordinanza:

Articolo 8 (*Esami di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti*) commi 1, 3 e 5 :

- ✓ l'esame si basa su una prova orale che prevede la realizzazione di un elaborato;
- ✓ l'esame è condotto sulla base del Patto Formativo Individuale previsto dall'art. 5 comma 1 lettera "e" del DPR 263/2012;



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale Detenuti e Trattamento
Ufficio II Trattamento e Lavoro penitenziario

- ✓ nella *sessione straordinaria* l'esame prevede l'espletamento della sola prova orale senza la realizzazione dell'elaborato.

Si segnala che per la realizzazione dell'elaborato lo studente può ricevere il supporto dei docenti (per il *primo ciclo* cfr. OM 52/2021, art.3, co.1 e 4).

Articolo 9 (*Effettuazione delle prove di esame in videoconferenza*) comma 2:

- ✓ per gli esami di Stato da espletare nelle sezioni carcerarie, è previsto l'utilizzo della modalità in videoconferenza o altra modalità telematica *sincrona*, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.

Per quel che concerne le modalità di effettuazione gli esami di Stato del *secondo ciclo di istruzione*, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti articoli dell'Ordinanza n.53:

Articolo 8 (*Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza*) comma 2:

- ✓ L'esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.

Articolo 17 (*Prova d'esame*) comma 1:

- ✓ Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un *colloquio*, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.

Articolo 18 (*Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame*):

il *punto 4* prevede delle specifiche modalità per i percorsi di istruzione degli adulti.

Articolo 26 (*Svolgimento dei lavori in modalità telematica*) comma 1 lettera a):

- ✓ nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all'articolo 8 e all'articolo 20, comma 2, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza.

L'attivazione dell'esame in "*videoconferenza o altra modalità telematica sincrona*" potrà essere attuata anche al ricorrere delle seguenti condizioni: situazione epidemiologica, disposizioni delle autorità competenti o impossibilità di applicare eventuali misure di sicurezza sanitaria stabilite da specifici protocolli (OM 52/2021, art. 9, co. 3; OM 53/2021, art 26, co. 1, lett. a e b); specifiche disposizioni sanitarie che coinvolgano uno o più commissari d'esame (OM 53/2021, art.26, co.1 lett. c).

Ciò premesso, le concrete modalità di effettuazione degli esami conclusivi del *primo* e del *secondo ciclo di istruzione* dovranno essere concordate tra le Direzioni penitenziarie i CPIA e gli Istituti di istruzione di secondo grado titolari dei corsi attivi negli Istituti penitenziari, sia nel caso in cui le procedure debbano essere svolte in presenza, sia nel caso debbano essere espletate con modalità telematiche, anche in accordo alle disposizioni governative e/o regionali in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale Detenuti e Trattamento
Ufficio II Trattamento e Lavoro penitenziario

Laddove gli esami debbano svolgersi in presenza, verranno garantite tutte le misure precauzionali imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, prevedendo lo scrupoloso rispetto dei criteri di sicurezza necessari, oltre ad un'adeguata informazione di tutti i partecipanti in merito alle cautele da seguire per la protezione dal contagio, anche in accordo alle disposizioni contenute nella nota della Direzione Generale Detenuti e Trattamento n° 0230491.U del 30 giugno u.s. avente come oggetto "*Linee per la gestione della vita degli II.PP. nel tempo successivo al 30 giugno 2020*", della Circolare n.373655 del 22 ottobre 2020. e della nota n.04015524.U del 10 novembre 2020.

Nel caso in cui gli esami debbano svolgersi in modalità telematica *sincrona*, si invitano le Direzioni a predisporre e a testare con anticipo la strumentazione e le connessioni necessarie a garantire il collegamento con la commissione d'esame, richiamando le disposizioni sulle piattaforme digitali trasmesse da questa Direzione Generale con nota n°39599.U del 2 febbraio u.s.

Qualora vi siano criticità in merito all'utilizzo delle piattaforme indicate nella nota summenzionata, dovendo assicurare il prevalente diritto allo studio dei soggetti in esecuzione pena, verrà fatta – a cura della Direzione penitenziaria interessata - tempestiva segnalazione al *Servizio Informatico Penitenziario* della Direzione Generale del Personale e delle Risorse che legge per conoscenza, al fine di individuare la migliore soluzione e consentire – in ogni caso - l'espletamento dell'esame di Stato in modalità digitale.

Per i detenuti in regime di articolo 41 bis O.P., restano invece ferme le disposizioni già impartite con la circolare n.3676/6126 del 2 ottobre 2017, con particolare riferimento all'articolo 34.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Claudio Marchiandi

